

TAR Palermo, Sezione I 10/03/1997 n. 408

legge 109/94 Articoli 34, 35 - Codici 34.1, 35.1

Ai sensi dell'art. 1406 c.c., e dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, e' vietato all'appaltatore di cedere il contratto o subappaltare l'opera assunta senza il consenso o l'approvazione dell'autorita' competente (nel caso di specie l'aggiudicatario aveva conferito la propria ditta individuale ad una societa' di cui era amministratore, chiedendo alla p.a. l'aggiudicazione e la stipula del contratto a favore di tale societa').